

Allegato 1.

### **Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) nelle procedure di affidamento di servizi e forniture.**

Secondo l'orientamento della Corte dei Conti (cfr. Deliberazione della Corte dei Conti per la Regione Campania n.191/2023) e le interpretazioni dottrinali, in conformità all'art.45, comma 2 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, l'incentivo per le funzioni tecniche è attribuibile unicamente nei casi in cui la normativa richiede la nomina del DEC in un soggetto diverso dal RUP stesso.

Rispetto al RUP, il DEC ha un ruolo limitato alla sola fase esecutiva del contratto, con una funzione di direzione e coordinamento, oltre che di controllo tecnico-contabile, al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto di acquisizione di beni e servizi, nel rispetto dei tempi e delle modalità stabilite. L'allegato II.14 individua i contratti di servizi e forniture di particolare importanza, per qualità o importo delle prestazioni, per cui il direttore dell'esecuzione deve essere diverso dal RUP". E', pertanto, all'Allegato II.14 che occorre fare riferimento per valutare la sussistenza del requisito della "particolare importanza" della fornitura.

Ai sensi dell'art. 32, c.3. del predetto Allegato II.14 del Codice *"Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonché quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2"*.

Pertanto, la nomina del DEC deve ritenersi obbligatoria nei seguenti casi:

1. appalti di fornitura di importo superiore a 500.000 euro;
2. indipendentemente dall'importo, appalti di fornitura relativi ad uno dei casi elencati al comma 2 dell'art. 32 dell'Allegato II.14 del Codice, ovvero:
  - Interventi particolarmente complessi dal punto di vista tecnologico;
  - Prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
  - Interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
  - Interventi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento.

In assenza di indicazioni del legislatore volte a stabilire la ricorrenza congiunta di tutti i casi individuati per la nomina del DEC, può affermarsi che le predette ipotesi siano alternative tra loro, con possibilità quindi di procedere alla predetta nomina anche in presenza di una sola di esse. In tal senso, peraltro, si è espresso il giudice contabile, secondo il quale le ipotesi di nomina del DEC vanno considerate alternative e, pertanto, la nomina del direttore dell'esecuzione può ricorrere, nei termini sopra precisati, anche negli appalti di servizi o forniture di importo inferiore a quello considerato dalla norma, purché caratterizzati da particolare e oggettiva complessità (Corte Conti, sez. reg. controllo Campania, n. 191/2023). Anche l'ANAC si è espressa in tal senso.

Pertanto si ribadisce che non si può erogare alcun incentivo per le forniture di beni e servizi che non presentano nessuna delle caratteristiche previste e sopra richiamate.

Quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa, il provvedimento di nomina del DEC — da sottoporre alla firma del Direttore Generale — deve essere adeguatamente motivato, con un'indicazione puntuale della specifica casistica applicabile.

Un esempio di motivazione potrebbe essere: visto l'art. 32, c.3. dell'Allegato II.14 del Codice e considerata la natura dell'appalto, che presenta elevati profili di complessità tecnologica legati a (inserire motivo, per es l'integrazione del sistema software con l'infrastruttura di rete preesistente) si rende necessaria la nomina di un DEC con competenze specifiche in (inserire competenza per es ingegneria, informatica, telecomunicazioni) distinto dal RUP, per assicurare la corretta esecuzione, la verifica delle prestazioni tecniche e il controllo dei rischi di cyber-security.